

Verbale N. 5/20

Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "La Tempesta" ONLUS del
23 ottobre 2020

Il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 13.00 presso la Comunità Terapeutica La Tempesta Onlus, via III Armata n. 79 in Gorizia, si è riunito l'Assemblea degli Aderenti in seduta Straordinaria.

Sono presenti: Sartori Alessandro, Vidoz Luca, Sossou Alessandra, Spazzali Francesco, Fortuna Jana, Spaggiari Tiziana e Dozzo Antonia. E' assente giustificato il Sig. Biancuzzi Claudio.

Il Presidente, Alessandro Sartori considerata la sussistenza del quorum costitutivo, dichiara valida la seduta convocata a termini di legge e di Statuto, ed apre i lavori sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. Modifiche allo Statuto Sociale vigente in ordine alla nuova normativa di riforma degli Enti del Terzo.

In apertura ai lavori, il Presidente introduce a grandi linee le peculiarità della nuova normativa di riforma degli Enti del Terzo Settore, evidenziando, parimenti, come la qualifica di ONLUS sarà soppressa.

In virtù di ciò, si sono individuate le modifiche statutarie proposte all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria, sia per adeguare lo Statuto della nostra Associazione ai nuovi requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/17), sia per rispondere alle nuove esigenze organizzative della struttura.

Dopo attenta disamina delle modifiche proposte l'Assemblea degli aderenti, riunita in seduta Straordinaria delibera all'unanimità dei presenti di approvare il nuovo Statuto Sociale dell'Associazione La Tempesta ETS.

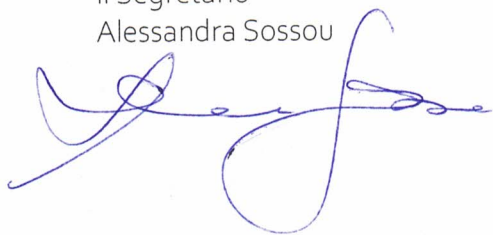
Il nuovo Statuto, così come approvato, viene integralmente riportato in allegato al presente Verbale e costituisce parte integrante della delibera stessa quale allegato SUB A.

Il Presidente, previa redazione e lettura del presente Verbale dichiara tolta la seduta. Sono le ore 14.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Alessandra Sossou



Il Presidente

Alessandro Sartori



REGISTRATO A GORIZIA II

al n. 788 vol. serie 3 Atti Privati

non autenticati.

Liquidati Euro

40/11/2020



IL FUNZIONARIO
Tiziano Caggia



* firma su delega del Direttore Provinciale

Allegato ^A
REGISTRATO A GORIZIA IL 10/11/2020
al n. 188 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro
ESME



*IL FUNZIONARIO,
Tiziano Caggiula*

STATUTO

Dell'Associazione La Tempesta ETS *firma su delega del Direttore Provinciale*

Costituita il 5/1/1985 con atto notarile redatto dal Notaio Busilacchio Rep. N. 43449

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al R.U.N.T.S..

Art. 1- Sede

L'Associazione ha sede in Gorizia alla via Terza Armata n. 79. IL Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale ed operativa dell'Associazione.

Art. 2 –Scopo ed attività istituzionale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva di prestazioni socio-sanitarie, di cui al D.P.C.M. del 14/02/2001 (G.U. n. 19 del 06/06/2001 e successive modificazioni), nell'ambito della cura e riabilitazione di soggetti tossicomani che richiedono un intervento terapeutico e di sostegno psicosociale.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

L'Associazione potrà comunque compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di potenziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Associati

Possono essere associati le persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Il numero degli associati è illimitato.

Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età.

L'ammissione ad Associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo che vi deve provvedere entro 60 giorni. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rifiuto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione comunicandola all'interessato.

Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'Assemblea degli Associati che delibera in merito nella prima riunione utile.

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato e non è trasmissibile ma l'Associato può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione, con congruo preavviso, al Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato e l'Associato non ha in ogni caso diritto al ristoro di quanto eventualmente versato, né alcun diritto sul patrimonio.

L'Associato che sia venuto meno, in modo grave, ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato può essere escluso con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo; contro tale deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea degli Associati:

Art. 5 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Tutti gli Associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli Organi sociali;
- b) essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) partecipare alle assemblee;
- d) esaminare i libri sociali;
- e) votare in Assemblea, se iscritti almeno da tre mesi nel Libro degli Associati.

E il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) contribuire alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 6 – Volontario ed attività di volontariato

Il Volontario svolge la propria attività a favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, ai Volontari possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Le spese sostenute dal volontario possono comunque essere rimborsate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del D. Lgs. 117/2017.

I Volontari che prestano la loro attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) L'Organo di controllo (se obbligatorio ai sensi dell'art. 30, comma 1 D. Lgs. 117/2017).

Art. 8 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitata da coloro che sono iscritti almeno da tre mesi nel Libro degli Associati.

Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno nonché l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante e trascritto sul relativo Libro delle Deliberazioni delle Assemblee degli Associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche della comunità;
- b) approva il bilancio d'esercizio;
- c) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti

E' ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e sono rieleggibili

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per l'eleggibilità dei Consiglieri si applica l'art. 2382 de codice civile e relativamente al conflitto di interessi si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra e gestisce l'Associazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone il bilancio d'esercizio;
- d) cura la tenuta dei libri sociali;
- e) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea unitamente al Vice-presidente.

Al Presidente dell'Associazione, o in sua assenza e/o impedimento, al Vice-Presidente, è attribuito il potere di rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi di necessità ed urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per l'eventuale revoca dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14- Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari:

Art. 15 – Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) erogazioni, donazioni e lasciti;
- b) contribuzioni, elargizioni e sovvenzioni di Enti Pubblici e Privati, dell'U.E. e di altri Organismi internazionali;
- c) corrispettivi /entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e/o accreditati;
- d) proventi da cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, di carattere accessorio e sussidiario e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Art. 16 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli Associati;
- Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali tenuti a cura dell'organo al quale si riferiscono;
- Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli Associati hanno diritto a visionare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione, eventuali fondi e riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività istituzionale ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 18 – Bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio è annuale e si chiude al 31/12 di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli artt. 13 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno di ogni anno.

Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

Art- 19 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 21 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente statuto, che presuppongono l'istituzione e l'operatività del R.U.N.T.S., ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entrati in vigore.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexsies del D. Lgs 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

Gorizia, 23 ottobre 2020

Il Presidente

Associazione "La Tempesta"

Alessandro Sartori

